



Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE

Il Giudice

scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo assegnati;

letti gli atti e le deduzioni delle parti;

premessi che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, risulta necessario valutare, oltre che la consistenza della prova offerta dall'opponente, anche le prove dedotte dall'opposto, dovendosi concedere detta esecuzione solo quando il giudice riscontri "l'esistenza di una prova adeguata, secondo i metri del giudizio di merito, dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla parte opposta. L'adeguatezza della prova, poi, può derivare o dal fatto che la documentazione fatta valere nella fase monitoria abbia già valore di prova scritta anche ai fini del giudizio di opposizione, o dal fatto che la stessa sia integrata da idonea ulteriore documentazione, sia, infine, dalla mancata contestazione da parte dell'opponente dei fatti costitutivi di cui nella fase monitoria sia stata fornita una prova scritta idonea ai sensi della normativa specifica ma non delle regole ordinarie" (Trib. Roma, ord. 7 agosto 1991, ma si veda anche Trib. Firenze, ord. 2 agosto 1991, nonché Trib. Alessandria, ord. 13 maggio 1997. Si sottolinea come tale giurisprudenza abbia inteso ribadire quanto affermato dalla Corte costituzionale, sent., 4 maggio 1984, n. 137, secondo la quale "in un processo la cui fase preliminare si basa sulle prove scritte specificate nell'art. 634 l'idoneità delle prove offerte dall'opponente ad ostacolare oppur no la pronta soluzione e a precludere oppur no la concessione della provvisoria esecuzione non possono non essere apprezzate in connessione con le prove scritte in concreto poste a base della domanda di decreto ingiuntivo"; ma si veda anche Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 295);

ritenuto che, nel caso di specie, non si può apprezzare la tardività della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. addì 25.8.2021. Tuttavia si rivela insufficiente l'attività posta in essere da un lato dalla odierna opposta e dall'altra dall'ufficiale giudiziario il quale si è limitato ad attestare in

sede di consegna che pur il destinatario, odierno opponente, risultando residente anagraficamente presso il luogo indicato dalla opposta, cionondimeno al momento della notifica l'opponente si era trasferito altrove e che nell'immobile individuato in notifica era in corso una locazione a favore di terzi. Tali dichiarazioni, a giudizio di questo giudice, andavano integrate o dall'acquisizione di informazioni presso gli stessi conduttori o aliunde. Sul tema si segnala il seguente principio di diritto: *“che infatti “in tema di notificazione agli irreperibili, può, infatti, procedersi alla notifica ex [art. 143 c.p.c.](#), solo quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato (v. anche Cass. 23.6.2009 n. [14618](#); Cass. 27.3.2008 n. [7964](#)) (cfr. anche Cass. civ. 19986/10);*

che in ogni caso vertendosi nel caso in esame in tema di credito al consumatore viene in rilievo il seguente principio di diritto: *“ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqualficata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite 9479/23);*

che dunque nel primo caso la richiesta ex art. 648 cpc avanzata può essere valutata, nel secondo caso dovendo invece il consumatore odierno opponente avanzare la opposta istanza ex art. 649 cpc non formulata;

ritenuto che, nel primo caso, la eccezione di prescrizione sollevata appaia generica , in quanto se è pur vero che la prescrizione dei finanziamenti bancari è decennale e decorre, per l'intero credito, dalla scadenza dell'ultima rata prevista

nel programma di rimborso delle rate convenute (cfr. Cass. civ. 17798\11, Cass. civ. 18591\13) cionondimeno una volta sollevata l'eccezione spetta al creditore provare che la prescrizione non è maturata o si sono avuti atti interruttivi (cfr. a similib Cass. civ. 1980/22). Si rileva sul punto che la opposta non ha fornito la prova del piano di ammortamento originario del finanziamento al fine di verificare il maturare della prescrizione sollevata e di valutare l'atto interruttivo documentato, seppure la decorrenza della prescrizione non sia stata contestata in fatto dall'opponente nella nota ex art. 127 ter c.p.c. sostitutiva della prima udienza;

ritenuto, per completezza, esaminando la opposizione tardiva sotto il profilo unionale sottolineato da Cass. civ. Sezioni Unite 9479/23, come il decreto ingiuntivo oggetto di causa non contiene gli avvertimenti prescritti dal diritto sovranazionale e che, pertanto, in base al principio euro unitario secondo cui questo osta a un diritto nazionale che privi il consumatore di tutela per questioni meramente formali o squisitamente processuali quali quella del giudicato (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea casp L v Unicaja Banco SA -Case C-869/19) le ragioni di opposizione tardiva sollevate vanno comunque vagliate, sebbene sotto il solo profilo della abusività delle clausole non scrutinate d'ufficio dal giudice del monitorio;

che in virtù di tanto occorre d'ufficio rilevarsi in questa sede come il creditore , odierno opposto, sia chiamato ad indicare specificatamente le singole clausole contrattuali sulle quali è fondato il credito richiesto -(cfr. CGUE, 11 marzo 2020, causa C-511/17, *Györgyné Lintner*; Cass. 9479/2023 pag. 26 e ss) – operazione non riscontrata

che dall'esame officioso del contratto di finanziamento appare abusiva la clausola determinativa degli interessi convenzionali indicati nel TAEG ai sensi dell'art. 4 dir. n. 93/13/CEE *“il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”*.

che dall'esame della relazione tecnica di parte il taeg in esame appare al limite del tasso soglia essendo ai fini dell'abusività della clausola sufficiente un saggio di interessi eccessivo ai sensi dell'art. 33 lett. f) cod. consumo e non usurario;

che tale rilievo merita approfondimenti istruttori;

p.q.m.

- Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla opposta;
- assegna il termine di gg. 15 per intraprendere la mediazione obbligatoria;
- fissa l'udienza per la verifica della procedibilità della domanda addì 17.4.2025

Sostituisce la predetta udienza con le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio per il deposito fino al 17.4.2025

- Si comunichi

Latina, 24.10.2024

Il Giudice
(dott. Gaetano Negro)